



REGIONE DEL VENETO

PO FEAMP
2014 | 2020**BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 44 par. 1 lett. b)
ai sensi dell'art. 32 Reg. (UE) n. 508/2014***Priorità 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze***Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne****Obiettivo Tematico 3****“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”****1. MISURA****1.1 Descrizione tecnica della Misura**

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 44, par.1, lett. b)
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Misura	MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Sottomisura	MISURA 1.44 (ai sensi dell’art. 32 Reg. (UE) n. 508/2014) – Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori - art. 44, par. 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.
Beneficiari	Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne.
Cambiamenti climatici	-
Ambito di applicazione	La Misura si applica alle <i>acque interne</i> , definite ai sensi dell’art. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare di Montego Bay (1982), laddove si specifica che fanno parte delle acque interne dello Stato anche le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale.



298dccc14



1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura¹

La misura è volta a determinare migliori condizioni igieniche, di sicurezza e lavorative dei pescatori, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle Pmi previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Tale miglioramento è essenziale per sopperire alla vetustà delle imbarcazioni da pesca e migliorare le condizioni dei pescatori; a questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, sia le operazioni riguardanti le imbarcazioni più vetuste sia quelle che, nel recente passato, hanno imbarcato il maggior numero di pescatori.

La Misura sostiene gli investimenti destinati a sicurezza, condizioni di lavoro, salute e igiene a bordo, dando altresì priorità alla salubrità del prodotto, a condizione che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i>
Gli investimenti devono essere ammissibili ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del Reg. (UE) n. 531/2015
Le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro
Le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa su igiene e salute
Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di investimento e per la stessa imbarcazione
Se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario
L'imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 44, par. 5, lett. a)
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

La Misura finanzia investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.

¹ Nell'ambito del presente paragrafo con "pesca" ci si riferisce, comunque, all'attività esercitata nelle acque interne.



298dccc14



Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione; allo stesso modo, se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 39.633,00= di cui:

- Euro 19.816,50= (50%) quota FEAMP;
- Euro 13.871,55= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 5.994,95= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti dalla presente misura è fissato in Euro 10.000,00= il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 5.000,00=.

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2016. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste alla competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto inoltrando, via pec, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06/12/2016.

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06/12/2016.



298dccc14



2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di personale qualificato², costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Come riportato al precedente par. 1.2, sono previsti investimenti volti a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori. In analogia a quanto previsto per la Misura 1.32, si riportano le seguenti spese sovvenzionabili tramite il FEAMP di cui al Reg. delegato (UE) 531/2015, capo III:

Interventi sulla **sicurezza** - Acquisto ed installazione di:

- zattere di salvataggio;
- sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
- localizzatori personali satellitari quali radioboie di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
- dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
- segnali di soccorso;
- dispositivi lanciasagole;
- sistemi di recupero dell'uomo in mare;
- apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiama, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
- porte tagliafuoco;
- valvole d'intercettazione del carburante;
- rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
- pompe e allarmi di sentina;
- apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;
- porte e boccaporti stagni;
- protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete;
- corridoi e scale di accesso;
- illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
- sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
- videocamere e schermi di sicurezza;
- armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Interventi in merito al miglioramento delle **condizioni sanitarie** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

- acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
- acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
- prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
- dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
- campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Interventi in merito al miglioramento delle **condizioni igieniche** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

- servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
- impianti di cucina e cambuse;
- depuratori per la produzione di acqua potabile;
- attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
- guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

Interventi in merito al miglioramento delle **condizioni di lavoro** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

- parapetti e ringhiere del ponte;
- strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;

² Da computarsi negli eventuali contributi in natura.



- elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli;
- vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
- segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
- analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
- guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo.

Sono considerati ammissibili altresì:

- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla realizzazione del progetto;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Le spese generali possono essere imputate all'operazione, con calcolo pro-quota, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Le spese generali sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".



298dccc14



3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usate, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Non sono ammissibili i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo

Nello specifico della Misura in oggetto ed ai sensi dell'art. 32 del Reg. 508/2014, si riterranno escluse dal sostegno tutte quelle spese che non contribuiranno a finanziare investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature che vadano oltre i requisiti minimi imposti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.



298dccc14



4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

In generale, il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Inoltre, è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- mantenere il possesso e la destinazione d'uso degli investimenti finanziati per 5 anni a decorrere dalla data del pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnica del progetto/operazione deve esplicitare che qualsiasi intervento posto in essere e che beneficia del sostegno della presente Misura, deve essere implementato oltre gli obblighi minimi già previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

La relazione deve altresì evidenziare come ed in che misura gli interventi realizzati migliorino le condizioni di igiene e/o salute e/o sicurezza e/o lavoro dei pescatori a bordo delle imbarcazioni da pesca.

Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario privato deve altresì produrre:



298dccc14



- la propria licenza di pesca professionale per le acque interne.
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.
- opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
“per l'investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per la stessa imbarcazione da pesca”;

e/o

“per l'investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario”.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale.

7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media > 40 C=1 Età/età media <=40	1	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	1	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Numero di pescatori a bordo calcolato come media dei due anni precedenti la presentazione	C=0 N=1 C=0,5 N=2	0,5	



OPERAZIONE A REGIA				
	della domanda di sostegno	C=1 N>2		
O2	Età dell'imbarcazione	C=0 Età = <10 C=0,5 Età >10 15 C=1 Età => 15	0,8	
O3	L'operazione prevede investimenti che migliorano le condizioni di igiene e salute a bordo	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,7	
O4	L'operazione prevede investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza dei pescatori a bordo	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,7	
O5	L'operazione prevede la redazione di guide e manualistica	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

8. INTENSITÀ DELL'AIUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale ³ : possibile aumento di	30
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di Pmi: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

³ I punti percentuali aggiuntivi sono riconosciuti nei casi in cui si tratti di interventi connessi alla pesca costiera artigianale operata nelle acque costiere sottese alla linea di base.



298dccc14

